

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

- il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0001356 del 13.12.2024 nella parte in cui all'art 15 non ha espressamente enunciato la clausola di tutela delle riserve dei posti e ciò in violazione dell'art. 649 del Codice dell'Ordinamento Militare (emanato con D.Lgs. 66/2010, di seguito "C.O.M.") e dell'art. 1 comma 2 lett. a) e 3 del predetto bando;

- e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

e ciò per la declaratoria del diritto del ricorrente medesimo alla riserva dei posti di cui al richiamato art. 649 del C.O.M. dell'art. 1 comma 2 lett. a) e 3 del predetto bando;

PREMESSO

- che la Signora [REDACTED] ha presentato la domanda di partecipazione al Concorso per l'ammissione al 207° Corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (65 posti) tuttora in fase di definizione, emanato con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0001356 del 13.12.2024 (Doc. 1);
- che l'art 1 comma 2 del bando prevede che dei predetti 65 posti ne saranno riservati: a) il 30% agli Allievi frequentatori dell'ultimo anno delle Scuole Militari; b) il 5% al coniuge e ai figli su persistiti... *omissis*...; c) l'1% ai concorrenti in possesso alla scadenza del bando dell'attestato di bilinguismo (Doc. 2);
- che alla data di presentazione della domanda di partecipazione la Signora [REDACTED] risultava essere allievo frequentante l'ultimo anno del Liceo Classico presso la Scuola Militare Teuliè di Milano, dove ha conseguito il diploma di maturità nel mese di luglio 2025, come da foglio matricolare (Doc. 3) , e in quanto tale titolare della riserva dei posti previsti dall'art.1 co.2 lett. "a" del Bando;
- che il concorso prevedeva lo svolgimento di una serie di prove a sbarramento il cui superamento consentiva ai candidati di procedere alla prova successiva. Le prove nello specifico erano: la prova preselettiva (art 8), la prova di efficienza fisica (Art. 9) che superata attribuiva un punteggio, la prova scritta di composizione italiana (art. 10) la cui votazione minima per il superamento era di 18/30, gli accertamenti psico fisici (art 11) e gli accertamenti attitudinali (art 12) che attribuivano solo l'idoneità e nessun punteggio, la prova orale (art 13) la cui votazione minima per il superamento era di 18/30 e, infine la prova obbligatoria di conoscenza della lingua inglese e la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera (art 14) il cui superamento attribuiva solo punteggi incrementali;
- che ai sensi dell'art. 15 del Bando i concorrenti risultati idonei alla prova orale di cui all'art. 13

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

- e che hanno sostenuto le prove di cui all'art 14 vengono iscritti a cura della commissione esaminatrice in un elenco di candidati ammessi al tirocinio, in ordine di punteggio determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle predette prove;
- che tra questi, ai sensi dell'art. 15 del Bando, 80 candidati idonei sarebbero stati convocati alla fase del tirocinio, presso l'Accademia di Modena, secondo una graduatoria provvisoria stilata sulla base del punteggio acquisito nelle singole precedenti prove superate. Al termine del tirocinio avente durata di circa 30 giorni, sarebbe stata, infine, formata la graduatoria finale di merito per l'ammissione al corso di cui all'art. 17;
 - che la Signora [REDACTED] ha ottenuto l'idoneità in tutte le fasi concorsuali svolte: nella prova preselettiva, nelle prove fisiche, nella prova di italiano, negli accertamenti psico fisici e negli accertamenti attitudinali, nella prova orale e nell'accertamento di conoscenza della lingua inglese scritta e orale, ottenendo il punteggio complessivo di 37,25;
 - che con avviso del 25.07.2025, sull'area web dedicata (www.carabinieri.it), è stato pubblicato l'avviso per la convocazione degli 80 concorrenti ammessi alla fase del tirocinio del concorso in oggetto, individuati tra tutti i candidati risultati **idonei** alla prova orale e che hanno sostenuto la prova obbligatoria di lingua inglese. Ciascun candidato doveva verificare nella sua area personale esclusivamente il proprio punteggio, la propria posizione in detto elenco non pubblicato e l'indicazione di ammissione o non ammissione al tirocinio (Doc. 4);
 - che dal novero dei candidati convocati al tirocinio è stato impropriamente estromesso la Signora [REDACTED] la quale ha verificato di essere stata collocata alla posizione 123 e non ammessa al tirocinio (Doc. 5), malgrado la stessa risulti concorrente **riservatario**;
 - che il numero dei riservatari che hanno superato le prove di "sbarramento" e quelle obbligatorie, per quanto è dato sapere, è di 18 unità, quindi inferiore ai 19 posti riservati di cui all'art. 1 comma 2 lett. a, e che pertanto tutti i concorrenti **idonei** con diritto di riserva del posto e presenti nella graduatoria provvisoria devono essere ammessi al tirocinio;
 - che l'esclusione dall'ammissione al tirocinio dei candidati idonei riservatari, tra i quali la Signora [REDACTED] integra una grave violazione di legge e costituisce grave nocumento per il predetto;
 - che in data 29.07.2025 la Signora [REDACTED] ha inviato a mezzo pec istanza di riesame e diffida per ottenere la revisione in autotutela del predetto elenco dei candidati convocati al tirocinio, alla Commissione esaminatrice ex art.7 co.1 lett. "a" del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0001356 del 13.12.2024, e per conoscenza al

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

Ministero della Difesa, al CNSR – contenzioso, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'Accademia Militare di Modena e al Comandante della Scuola Militare Teulière.
(Doc. 6);

- che in data 07.08.2025, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – CNSR – Ufficio Concorsi e Reclutamento ha partecipato il sostanziale rigetto della predetta istanza da parte della Commissione esaminatrice che *“ha comunicato di non aver ravvisato i presupposti per procedere al richiesto riesame in quanto l'elenco degli ammessi al tirocinio è stato approvato in conformità all'art.15 e alle altre disposizioni del bando di concorso”* (Doc. 7);
- che, di contro, è rimasta totalmente priva di riscontro l'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 31.07 e rinnovata in data 08.08.2025 (Doc. 8);

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati sono del tutto illegittimi e meritevoli di integrale annullamento per i seguenti

MOTIVI

I

ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 2 lett. a) DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. M_D AB05933 DE12024 0001356 DEL 13.12.2024; ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART 649 D.LGS N. 66/2010.

La mancata convocazione della ricorrente alla fase del tirocinio integra una grave violazione dell'art. 1 comma 2 del Bando emanato con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0001356 del 13.12.2024 e dell'art. 649 del C.O.M. e determina la nullità degli atti impugnati come di seguito meglio specificato.

- 1) La scelta del Ministero di fissare in 19 unità il numero dei posti riservati alla predetta categoria, sui 65 posti disponibili, era stata quella di assegnare a tale categoria di riservatari una quota pari al 30% dei posti banditi, e ciò chiaramente nel rispetto e applicazione dell'art. 649 (rubricato *“Posti riservati nelle accademie”*) del C.O.M..
- 2) **L'art. 1 comma 2 lett. a del Bando** prevede che: *“1. Per l'anno accademico 2025-2026 è indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di 65 (sessantacinque) Allievi al primo anno del 207° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 2. Dei predetti posti a concorso ne saranno riservati: a) il 30% agli Allievi frequentatori dell'ultimo anno delle Scuole Militari”*.

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

- 3) Le clausole della “*lex specialis*” non costituiscono altro se non l’applicazione dell’art. 649 (“*Posti riservati nelle accademie*”) del C.O.M. che è opportuno di seguito trascrivere. **L’Art. 649 del D. Lgs. n. 66/2010 - Posti riservati nelle accademie** prevede: 1. *Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.* 2. *Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata nei bandi di concorso per l’ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l’ammissione alle accademie riservate al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. ((3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell’ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.)).*
- 4) La predetta riserva dei posti a favore degli allievi frequentanti l’ultimo anno delle scuole militari dell’Esercito, (“Nunziatella” e “Teuliè”), della Marina (“Morosini”) e dell’Aeronautica (“Douhet”), ha quale ratio e finalità quella di valorizzare e riconoscere l’importanza del percorso formativo intrapreso dagli allievi di dette scuole. Gli allievi delle scuole militari, già all’età di 15 anni, sono risultati vincitori di un concorso altamente selettivo ed in giovanissima età hanno scelto consapevolmente e orgogliosamente di lasciare le loro famiglie e affetti, le loro *comfort zone*, per intraprendere un percorso di formazione rigorosissimo, improntato ai valori dell’ambiente militare, unendo quotidianamente lo studio all’addestramento militare ed alle attività sportive. Per tre anni, dai 15 ai 18 anni, la Difesa li ha formati e addestrati per intraprendere la carriera militare e, principalmente, per accedere alle accademie militari, Esercito, Marina Aeronautica e Carabinieri. La previsione della riserva dei posti di cui all’art. 649 C.O.M., riconoscendo proprio le qualità acquisite dagli allievi delle scuole militari, prevede una tutela per gli stessi riconoscendo loro un vantaggio competitivo nel percorso che li conduce verso la carriera da ufficiali, favorendo la continuità del loro iter formativo dalle scuole militari alle accademie militari. Proprio in tale ottica tutti i bandi per l’accesso alle Accademie Militari hanno sempre applicato tale previsione di riserva dei posti. **Il predetto vantaggio però non esula gli allievi delle scuole militari dal superamento di tutte le prove selettive dei concorsi per le accademie, dovendo i predetti come tutti gli altri concorrenti risultare idonei nelle prove indicate nei bandi, nel caso di specie risultare**

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

idonei alla prova preselettiva, alla prova di italiano, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, alla prova orale ed a quella di lingua.

- 5) Tutti i correnti risultati idonei possono accedere alla fase del tirocinio, cioè alla fase di valutazione del rilevamento attitudinale, nella quale verranno valutate l'attitudine, la capacità di adattamento, l'integrazione interpersonale nello specifico ambiente da parte degli aspiranti ufficiale nel contesto militare e l'effettivo possesso delle capacità attitudinali necessarie ad assumere le responsabilità ed espletare le mansioni di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.
- 6) Tra tutti i candidati risultai idonei, gli allievi frequentanti l'ultimo anno delle scuole militari arrivano a tale fase del tirocinio muniti di tutto quel bagaglio di formazione militare assunta nei tre anni precedenti e mirata proprio all'ingresso nelle accademie. Tanto è vero che l'accesso alla fase del tirocinio per gli allievi delle scuole militari titolari di riserve risultati idonei a tutte le precedenti fasi concorsuali è sempre stata attuata, come risulta dalle diverse graduatorie provvisorie di ammissione al tirocinio dei concorsi passati.
- 7) La scelta indicata all'art. 15 del Bando di convocare al tirocinio solamente 80 tra i candidati idonei indicati in elenco è determinata esclusivamente da valutazioni prettamente discrezionali dell'amministrazione stessa, in quanto l'elenco predisposto è composto da TUTTI i candidati idonei. Il fatto che l'art 15 comma 2 del Bando, preveda proprio la possibilità di scorrimento della predetta graduatoria provvisoria di ammissione al tirocinio ed il richiamo all'art 16 comma 4 [che, si sottolinea, alla lett. a) richiama l'applicazione delle riserve di cui all'art. 1 comma 3, mentre alla lettera b) i titoli di preferenza], conferma e dimostra che **l'elenco dei candidati idonei convocati al tirocinio, oggetto ora di impugnazione, è una graduatoria provvisoria di merito e, pertanto, nella sua predisposizione devono essere rispettate le previsioni normative in tema di riserva dei posti.**
- 8) Il Bando ora in questione ha previsto all'art. 1 comma 2 lett. "a" che 19 posti dei 65 siano riservati ai candidati idonei che abbiano frequentato l'ultimo anno di una scuola militare. Al termine delle prove obbligatorie di sbarramento e della prova obbligatoria della lingua inglese, i candidati riservatari dell'ultimo anno delle scuole militari risultati idonei sono stati 18 e, stante la riserva di 19 posti prevista per tali candidati, tutti e 18 dovevano essere convocati al tirocinio.
- 9) Conseguentemente, l'elenco predisposto per l'ammissione al tirocinio ai sensi dell'art 15 del Bando, oggetto della presente impugnazione, ben suscettibile di "scorrimento" (*vids. art. 15 co.2 del medesimo Bando*) ancorché nel limite di 80 candidati [**per mero scopo deflattivo**], risulta manifestamente elusivo delle garanzie previste dalla Legge in materia di riserva dei posti. Non

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

vi possono essere dubbi che il non aver incluso tra i candidati ammessi alla frequentazione del tirocinio **tutti** i titolari di riserva, in base al numero prefissato, determina una negazione del diritto ed una grave violazione di legge, in quanto è la stessa “*ratio*” della riserva ad essere stata negata, nonostante l’avente titolo abbia conseguito l’idoneità in tutte le prove fino a questo momento sostenute e superate.

- 10) Di contro, l’elenco dei convocati al tirocinio, che è stato predisposto senza l’applicazione dei criteri di tutela in favore dei riservatari, ha generato una graduatoria preliminare di merito che, di fatto, ha solo l’effetto di “**sbarrare**” agli stessi riservatari (*idonei ma con un punteggio non utile a farli rientrare nei primi 80 classificati*) l’ingresso nella fase concorsuale finale e, quindi, impedire loro di fruire dei posti che devono essere ad essi riservati.
- 11) Pur ritenendo legittima la formazione nel corso della procedura concorsuale di una **graduatoria di merito** (per l’accesso al tirocinio) diversa da quella unica che è la graduatoria finale, nella predisposizione dell’elenco degli 80 da ammettere al tirocinio doveva in ogni caso applicarsi la tutela dei concorrenti idonei riservatari, tra cui la ricorrente.
- 12) **Appartiene al concetto stesso di “riserva”** quello di consentire ai titolari della stessa di poter usufruire dei posti a loro riservati alla sola condizione di avere superato tutte le prove e le verifiche concorsuali previste, senza essere posti in competizione con tutti gli altri concorrenti, ma soltanto con gli altri partecipanti nella loro stessa situazione. Ciò comporta, come peraltro in avvenuto nel passato, in analoghe tornate concorsuali, che siano proprio i posti riservati ad essere calcolati per primi per essere assegnati ai riservatari che abbiano superato le prove (anche se con punteggi inferiori rispetto a tutti i concorrenti non riservatari), precisando che in detto numero vanno conteggiati “**anche** coloro i quali (*benché riservatari*) *si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito*” (v. art. 1, comma 2 del bando). Solo in tal modo sarà possibile verificare se ci sono, tra quelli assegnati ai riservatari, posti rimasti vacanti (ad es. per numero insufficiente di riservatari idonei) i quali potranno essere rimessi in palio nell’ambito della graduatoria generale, attraverso opportuno scorrimento, come peraltro espressamente prevede il bando laddove stabilisce che “*I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei*” (art. 1, comma 2, del bando). **In tal senso si è pronunciato già il Tar Lazio con la Sentenza n. 79 del 05.01.2022, confermata dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 9632/2022 che ha rigettato l’appello del Ministero della Difesa.**

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

13) Pertanto, l'espulsione anticipata dei riservatari risultati idonei in tutte le prove anteriori e che però non abbiano raggiunto il punteggio riportato dalla posizione 80, determina che è la stessa *ratio* della riserva ad essere negata, in quanto i posti riservati sono in tal modo, in tutto o in parte, potenzialmente sottratti (valutando la situazione *ex ante*) ai riservatari nonostante gli stessi si siano dimostrati idonei in tutte le prove fino a quel momento sostenute e superate. Paradossalmente, l'erronea applicazione delle norme citate, avrebbe potuto, in astratto, sottrarre ai riservatari tutti e 19 i posti ad essi assegnati dal Bando, laddove nessuno di loro, benché idoneo in tutte le prove, si fosse collocato tra i primi 80 per punteggio, di modo che l'applicazione della soglia del punteggio anche ai candidati riservatari istituisce e comporta indebitamente un vero e proprio ulteriore sbarramento definitivo alle legittime aspettative dei riservatari.

14) Può dunque concludersi che l'applicazione della riserva dei posti in favore degli allievi dell'ultimo anno delle scuole militari individuata dalla legge e anche espressamente dal Bando di concorso, come nel caso di specie, costituisce **l'oggetto di un vero e proprio obbligo dell'Amministrazione cui si correla il diritto del soggetto riservatario a vedersi riconosciuto il posto riservato, dando luogo, soltanto all'interno del ristretto ambito dei soggetti titolari del particolare "status", ad una competizione a sé, basata sui titoli di merito e i punteggi previsti dal bando di concorso.**

15) La presente questione è stata già trattata e decisa. Al riguardo si richiamano le recenti pronunce dei giudici amministrativi sia di merito del TAR che di legittimità del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto il diritto a mantenere la riserva dei posti prevista *ex lege* in fase di formazione della graduatoria provvisoria di ammissione al tirocinio: **casi identici**, riguardanti sempre l'accesso all'Accademia Militare di Modena e la mancata ammissione al tirocinio di candidati idonei a tutte le prove concorsuali, titolari di riserva a norma del bando e non ammessi al tirocinio in quanto riportanti un punteggio inferiore, sono stati decisi dal **TAR Lazio con l'ordinanza n. 79/2022**, che ha accolto il ricorso del candidato escluso dal tirocinio in quanto riportante un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento, decisione confermata poi dal **Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9632/2022**.

Altre sentenze di merito in identici casi: TAR Lazio Sez. Pima Bis Sentenza n. 4780/2022, ove il Ministero della Difesa ha rinunciato addirittura a costituirsi in giudizio, in tal modo riconoscendo la legittimità della richiesta del ricorrente/candidato idoneo riservatario escluso, TAR Lazio Sez. Prima Bis N. 02054/2023 non appellata.

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

Altro recentissima sentenza del TAR Lazio n 11113/2025 del 06.06.2025, che in un caso analogo, ribadisce il principio ormai consolidato nelle pronunce sopra citate che “ *l'esigenza di favorire gli aventi diritto alla riserva (in quanto persone che versano, in base ad una presunzione generale “ex lege”, in una condizione di peculiare svantaggio socio-economico li sottrae alla competizione concorsuale con tutti gli altri partecipanti; ciò, peraltro, non costituisce neppure lesione dell'interesse pubblico sotteso alla concorsualità, quale meccanismo di selezione dei migliori e, comunque, dei soggetti che debbono assicurare un adeguato livello di preparazione e idoneità al servizio; l'applicazione della riserva nei termini dianzi espressi, infatti, non elide la necessità che i riservatari (quale l'odierno ricorrente), debbano, comunque, possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando*”

II

ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, LEGALITA, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITA', EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Senza dilungarsi eccessivamente, si richiamano i principi costituzionali di cui all'art 3 e 97 della Costituzione, principi cardine che devono guidare l'attività della pubblica amministrazione, che certamente sono stati violati con l'adozione dei provvedimenti ora impugnati.

Sono stati certamente violati i principi di uguaglianza e di imparzialità dell'azione pubblica, nonché il principio di buon andamento dell'attività amministrativa che orienta l'Amministrazione al raggiungimento del suo fine primario, ossia l'interesse pubblico perseguito, strumento destinato a migliorare l'efficienza e l'economicità dell'operato della Pubblica Amministrazione.

La violazione dell'art 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del bando e dell'art. 649 del D. Lgs. 66/2010 da parte della Commissione Esaminatrice con la conseguente mancata convocazione al tirocinio del ricorrente titolare del diritto di riserva dei posti ivi indicati, integra una grave violazione dei predetti principi costituzionali che devono qualificare e guidare l'operato della attività amministrativa così determinando la mancata realizzazione dell'interesse pubblico perseguito, violazione idonea anche a recare un danno grave e irreparabile per il ricorrente.

Per quanto sopra esposto

appare fuor di dubbio che le doglianze della ricorrente siano fondate e meritevoli di tutela e che la predetta debba essere ammessa alla frequentazione del tirocinio del 207° Corso

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

dell'Accademia per la Formazione di Base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per poi accedere al primo anno di corso.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

EX ARTT 56 E 55 C.P.C.

Sul *fumus boni iuris* ci si riporta ai motivi di impugnazione dai quali emerge senza alcun dubbio la palese violazione delle norme concorsuali. Il senso della previsione di una riserva di posti deve essere apprezzato già con riferimento alla fase di predisposizione della graduatoria provvisoria per l'accesso al tirocinio, essendo costituita, la stessa, da soggetti tutti idonei, in riferimento ai quali la decisione di convocarne al tirocinio solo 80, deriva, semplicemente, dalla scelta discrezionale dell'Amministrazione che – esclusivamente per motivi deflativi, di organico o altro – ha ritenuto di contenere il numero dei candidati idonei da ammettere al tirocinio.

Quanto al *periculum in mora*, la mancata e tempestiva sospensione dei provvedimenti impugnati, e quindi la negata partecipazione del ricorrente al tirocinio che inizierà il 02 settembre 2025 presso l'Accademia Militare di Modena, determinerebbe il grave e irreparabile danno per la predetta di venire esclusa irrimediabilmente dalla graduatoria finale di merito e di non poter quindi frequentare il 207° Corso, con l'irrimediabile perdita del ciclo di formazione presso l'Accademia Militare di Modena e dell'iscrizione al primo anno della facoltà di giurisprudenza, quale indirizzo di studi previsto per gli allievi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Poiché la data di inizio del tirocinio all'Accademia di Modena è imminente, sussiste un interesse concreto e attuale della ricorrente a che venga scongiurata l'irreparabilità del danno che gli conseguirebbe dalla mancata immediata sospensione del procedimento impugnato che, in tal caso, vedrebbe irrimediabilmente "annullato" il suo legittimo diritto di iniziare il 207° corso di formazione e il suo iter formativo presso l'Accademia, unitamente ai suoi pari corso provenienti dalla Scuola Militare e già convocati al tirocinio, con ripercussioni anche nella futura carriera militare.

Onde evitare il pregiudizio grave ed imminente sopra richiamato ed attesa la necessità e l'urgenza di acquisire *medio tempore* una pronuncia da parte di codesto Ecc.mo TAR che risulti tempestiva, si da consentire alla ricorrente di organizzare il viaggio dall'██████████ verso Modena e predisporre l'ingresso presso l'Accademia Militare, non potendo attendere la fissazione della

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

prima camera di consiglio utile, si formula rispettosa istanza affinché l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Tribunale adito si compiaccia di adottare le opportune misure di tutela cautelare monocratica *inaudita altera parte*, sussistendo i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a.

A sostegno delle istanza cautelare si richiama anche l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato N. 896/2021 che ha accolto la domanda cautelare specificando che *“la questione dell'applicazione della riserva dei posti nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari, prevista dall'art. 649 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 per gli allievi delle scuole militari, anche alla graduatoria “provvisoria” per l'ammissione al “tirocinio attitudinale” appare di notevole complessità e meritevole di un approfondimento in sede di merito nelle more della decisione del merito, in relazione al danno grave ed irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di accedere al tirocinio attitudinale ed eventualmente alla successiva fase di formazione presso l'Accademia militare, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare”*.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI (art. 41, comma 4, c.p.a.)

Nell'interesse della ricorrente, il sottoscritto difensore, considerato che l'istanza di accesso agli atti presentata in data 31.07.2025 rinnovata in data 08.08.2025 con richiesta dell'elenco degli ammessi al tirocinio è stata disattesa dal CNSR dell'Arma dei Carabinieri, che il provvedimento impugnato è una graduatoria provvisoria di merito di 80 candidati, che il sottoscritto difensore ha appreso per le vie brevi che l'Amministrazione resistente non intende comunicare il predetto elenco se non successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito finale, quindi non prima del mese di ottobre 2025, chiaramente ampiamente dopo il termine del tirocinio presso l'Accademia di Modena per il quale si sta chiedendo con urgenza l'ammissione, considerato il gran numero di potenziali controinteressati, gli impedimenti e l'ostruzionismo nel reperire i dati dei predetti controinteressati, ritenuto necessario e opportuno, che il contraddittorio sia esteso a tutti i candidati ivi indicati nell'elenco impugnato, considerato altresì che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio

CHIEDE

all'Ill.mo Signor Presidente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.

Per i motivi sopra esposti

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

il Signor [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti conclusioni e

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, Voglia

A. In via preliminare:

- 1) autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art 41, comma 4, c.p.a. ordinando al Ministero Resistente;
- 2) **sospendere in via cautelare l'atto impugnato e adottare ex art.56 c.p.a. i provvedimenti cautelari monocratici o i provvedimenti cautelari ex art 55 c.p.a.**, ordinando all'Amministrazione resistente di procedere alla ammissione ed iscrizione della ricorrente [REDACTED] alla frequenza del tirocinio del 207° Corso presso l'Accademia Militare di Modena per la Formazione di Base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri a far data dal 02 settembre 2025 e a proseguire regolarmente l'iter concorsuale;

B. Nel merito, con riserva di motivi aggiunti, *contrariis reiectis*, di accertare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e conseguentemente accogliere il ricorso;

C. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato.

In via istruttoria:

Si produce:

- 1) Domanda di partecipazione al concorso della Signora [REDACTED] al concorso per l'ammissione di 65 allievi al primo anno del 207° corso dell'Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;
- 2) Bando del concorso per l'ammissione di 65 allievi al primo anno del 207° Corso dell'Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri emanato con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12024 0001356 del 13.12.2024
- 3) Foglio matricolare della Scuola Militare Teulì per gli anni 2022/2025, relativo alla Signora [REDACTED];
- 4) Avviso di convocazione al tirocinio pubblicato in data 25.07.2025 area pubblica (www.carabinieri.it);

Avv. Romina Pinna
Patrocinatrice in Cassazione

Via Toscana, 4 - 09092 Arborea

Tel e Fax 0783/801458

rominapinna@tiscali.it

avvrominapinna@cnfpec.it

- 5) Comunicazione nell'area privata concorsuale del ricorrente di non ammissione al tirocinio del 25.07.2025;
- 6) Copia istanza di riesame inviata via pec in data 29.07.2025;
- 7) Copia risposta all'istanza di riesame fornita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – CNSR –Ufficio Concorsi e Reclutamento in data 07.08.2025;
- 8) Rinnovo istanza di accesso agli atti in data 08.08.2025;
- 9) Procura alle liti.

Si chiede che l'Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, depositi tutta documentazione relativa alla graduatoria provvisoria di merito di ammissione al tirocinio e, comunque, tutta la documentazione utile ai fini del presente ricorso-

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il ricorso è attinente alla materia del pubblico impiego e sconta un contributo unificato di €325,00.

Arborea 08.08.2025

Avv. Romina Pinna